



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 368 del 16/04/2025

Oggetto: CONVENZIONE TRA A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, ASL VCO E CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE DI OMEGNA PER CONSULENZE E ATTIVITÀ CHIRURGICA IN ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA E RIABILITAZIONE NELL'AMBITO DELLA CHIRURGIA ORTOPEDICA MAGGIORE E NEL SETTORE DELLA PATOLOGIA INFETTIVA OSTEO-ARTICOLARE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE FINO AL 31/12/2026

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

Premesso che con deliberazione n. 687 del 12/09/2024 è stata approvata la convenzione tra l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, l'ASL VCO e il COQ spa per "Consulenze e attività chirurgica in Ortopedia e Traumatologia e Riabilitazione nell'ambito della Chirurgia ortopedica maggiore e nel settore della Patologia infettiva osteo-articolare", per il periodo dal 01/04/2024 al 31/03/2025;

preso atto che, in vista dell'approssimarsi della scadenza della convenzione, con nota prot. n. 23/MC/ss del 14/01/2025, acquisita in pari data al prot. aziendale n. 2514, il Direttore Generale del COQ ha comunicato all'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino l'interesse a rinnovare la convenzione di cui trattasi, alle medesime condizioni normo-economiche, anche per il biennio 2025/2026;

dato atto che l'ASL VCO, considerata la proficua collaborazione intercorsa tra le parti e l'interesse del COQ a rinnovare la convenzione di cui trattasi, con nota prot. n. 12216 del 19/02/2025 ha trasmesso all'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino il disciplinare di convenzione per la condivisione del testo;

considerato che l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, con mail del 31/03/2025, acquisita in pari data al protocollo aziendale n. 22323, ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo della convenzione fino al 31/12/2026;

ritenuto pertanto di approvare il disciplinare di convenzione nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. A);

dato atto che:

- le spese sostenute dall'Azienda relativamente alla convenzione approvata col presente provvedimento saranno rimborsate da COQ spa con le modalità definite all'art. 4 del disciplinare, non dovendosi determinare aggravio di costi a carico dell'ASL VCO;
- l'impegno presunto di spesa per il periodo di validità della convenzione, calcolato sulla base dell'analisi storica dei dati, è stimato in complessivi € 415.000,00// ripartito sugli anni di competenza 2025/2026 come di seguito dettagliato:

Periodo	Impegno presunto spesa	AUT.	SUB	CONTO	ESERCIZIO
aprile-dicembre 2025	€ 145.000,00	3	193	3.10.04.90	ANNO 2025
gennaio-dicembre 2026	€ 225.000,00	3	193	3.10.04.90	ANNO 2026



- contestualmente dovrà essere accertata entrata di pari importo sul capitolo 4.50.03.35 del Bilancio di Esercizio per gli anni 2025 e 2026;

PROPONE

di stipulare, dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2026, la convenzione tra l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, l'ASL VCO e il Centro Ortopedico di Quadrante spa, per la messa a disposizione a favore del COQ spa di Dirigenti Medici afferenti ai Dipartimenti Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione e di Patologia e Cura del Bambino "Regina Margherita" per consulenze e attività chirurgica in Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione nell'ambito della chirurgia ortopedica maggiore e della patologia infettiva osteo-articolare, approvando il disciplinare allegato (ALL. A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che:

- le spese sostenute dall'Azienda relativamente alla convenzione approvata col presente provvedimento saranno rimborsate da COQ spa con le modalità definite all'art. 4 del disciplinare, non dovendosi determinare aggravio di costi a carico dell'ASL VCO;
- l'impegno presunto di spesa per il periodo di validità della convenzione, calcolato sulla base dell'analisi storica dei dati, è stimato in complessivi € 415.000,00// che, ripartito sugli anni di competenza 2025/2026, sarà imputato sui relativi conti come di seguito dettagliato:

Anno	Impegno presunto spesa	AUT.	SUB	CONTO	ESERCIZIO
aprile-dicembre 2025	€ 190.000,00	3	193	3.10.04.90	ANNO 2025
gennaio-dicembre 2026	€ 225.000,00	3	193	3.10.04.90	ANNO 2026

- contestualmente dovrà essere accertata entrata di pari importo sul capitolo 4.50.03.35 del Bilancio di Esercizio per gli anni 2024 e 2025;

di precisare che eventuali pregressi rapporti intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti saranno regolati a norma della convenzione approvata col presente provvedimento;

di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.



Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di stipulare, dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2026, la convenzione tra l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, l'ASL VCO e il Centro Ortopedico di Quadrante spa, per la messa a disposizione a favore del COQ spa di Dirigenti Medici afferenti ai Dipartimenti Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione e di Patologia e Cura del Bambino "Regina Margherita" per consulenze e attività chirurgica in Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione nell'ambito della chirurgia ortopedica maggiore e della patologia infettiva osteo-articolare, approvando il disciplinare allegato (ALL. A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che:

- le spese sostenute dall'Azienda relativamente alla convenzione approvata col presente provvedimento saranno rimborsate da COQ spa con le modalità definite all'art. 4 del disciplinare, non dovendosi determinare aggravio di costi a carico dell'ASL VCO;
- l'impegno presunto di spesa per il periodo di validità della convenzione, calcolato sulla base dell'analisi storica dei dati, è stimato in complessivi € 415.000,00// che, ripartito sugli anni di competenza 2025/2026, sarà imputato sui relativi conti come di seguito dettagliato:

Anno	Impegno presunto spesa	AUT.	SUB	CONTO	ESERCIZIO
aprile-dicembre 2025	€ 145.000,00	3	193	3.10.04.90	ANNO 2025
gennaio-dicembre 2026	€ 225.000,00	3	193	3.10.04.90	ANNO 2026

- contestualmente dovrà essere accertata entrata di pari importo sul capitolo 4.50.03.35 del Bilancio di Esercizio per gli anni 2025 e 2026;

3) di precisare che, eventuali pregressi rapporti intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti saranno regolati a norma della convenzione approvata col presente provvedimento;

4) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

5) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

6) di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24/01/95.

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI ORTOPEDIA,
PER CONSULENZE ED ATTIVITÀ CHIRURGICA IN ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA E RIABILITAZIONE NELL'AMBITO DELLA
CHIRURGIA ORTOPEDICA MAGGIORE E NEL SETTORE DELLA
PATOLOGIA INFETTIVA OSTEO-ARTICOLARE DA PARTE DEL
PERSONALE MEDICO AFFERENTE AI DIPARTIMENTI DI ORTOPEDIA,
TRAUMATOLOGIA E RIABILITAZIONE E DI PATOLOGIA E CURA DEL
BAMBINO "REGINA MARGHERITA"**

T R A

**L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza
di Torino** (nel prosieguo denominata "Azienda"), Codice Fiscale e P.I.
10771180014, con sede in C.so Bramante 88/90 – 10126 Torino, nella
persona del Direttore Struttura Complessa Pianificazione, sviluppo e
attuazione delle politiche del personale, Antonella Esposito autorizzata alla
sottoscrizione con Deliberazione n. 1353 del 10.10.2022, domiciliata per la
carica ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda stessa,

E

l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola (di seguito
denominata ASL VCO) - Cod. Fisc./Partita I.V.A 00634880033, nella
persona del Direttore SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, Vittoria M.
Priolo, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con
deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato
con delibera n. 65 del 28/01/2020, domiciliata per la carica presso la sede
legale sita in Via Mazzini n. 117, Omegna (VB),

E

Il Centro Ortopedico di Quadrante (d'ora in poi, ai fini della presente convenzione, denominato COQ) - Cod. Fisc./Partita I.V.A 01875380030, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Mauro Carducci, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Lungolago Buoizzi n. 25, Omegna (VB)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

L'Azienda autorizza i propri Dirigenti Medici afferenti ai Dipartimenti di Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione e di Patologia e Cura del Bambino "Regina Margherita" ad effettuare attività di ortopedia per consulenze ed attività chirurgica in ortopedia e traumatologia e riabilitazione nell'ambito della chirurgia ortopedica maggiore e nel settore della patologia infettiva osteo-articolare.

L'attività oggetto della presente convenzione verrà svolta presso il COQ – Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, società mista a capitale prevalentemente pubblico, integrato nella rete dei servizi ospedalieri e territoriali dell'ASL VCO, come da Delibera della Regione Piemonte n. 58 - 8782 del 12.04.2019.

ART. 2 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLA CONSULENZA

L'attività di cui al precedente art. 1 verrà effettuata dai soli Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, fuori orario di servizio, compatibilmente con le esigenze della Struttura di appartenenza e in ogni caso con modalità e termini tali da non pregiudicare l'attività istituzionale, tenuto

conto delle pause obbligatorie di riposo, disciplinate dalla L. 161/2014, dall'art. 27 comma 17 del CCNL del 23.01.2024 – Area Sanità, il cui rispetto è in capo ai professionisti che aderiscono alla convenzione.

Gli accessi dovranno, comunque, risultare debitamente documentati per la successiva rendicontazione.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Per le prestazioni effettuate dai Dirigenti Medici dell'Azienda, l'ASL VCO corrisponderà all'Azienda la tariffa di € 80,00/ora e riconoscerà, altresì, la retribuzione aggiuntiva per il tempo di percorrenza corrispondente a € 40,00/ora per 3 ore (andata e ritorno), per ogni accesso presso il COQ.

L'ASL VCO si impegna a rimborsare 1/5 della spesa per il carburante e le spese di viaggio debitamente documentate (pedaggi autostradali, parcheggio dell'autovettura o eventuali spese sostenute sui mezzi pubblici) e riconoscerà inoltre la quota IRAP relativa alla retribuzione del personale dipendente.

La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 91, comma 2, lett. a) del vigente CCNL del Comparto della Dirigenza Sanitaria che prevede altresì, al comma 3, come modalità di ripartizione dei compensi, il 95% al professionista e il 5% all'Azienda, mentre non trova applicazione la trattenuta del 5% per Fondo Balduzzi.

ART. 4 – RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

Il COQ presenterà all'ASL VCO **mensilmente/entro il giorno 10 del mese** a quello di svolgimento delle consulenze, prospetto contenente il nominativo del professionista, data, orario di inizio e termine delle attività e tipologia delle prestazioni effettuate.

L'ASL VCO provvederà ad inoltrare all'Azienda il predetto prospetto, la quale effettuerà i controlli di propria spettanza, provvederà al calcolo dell'importo da fatturare e inoltrerà all'ASL VCO la richiesta di emissione del buono d'ordine. A seguito del ricevimento dello stesso, l'Azienda emetterà la relativa fattura.

L'ASL VCO, effettuate le verifiche di competenza, pagherà la fattura entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa. Il COQ provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'ASL VCO, dietro presentazione di regolare fattura (IVA secondo Legge) da liquidarsi entro 30 giorni dal ricevimento.

ART. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA

In relazione all'attività di consulenza svolta con le predette modalità dal personale dell'Azienda, il COQ garantisce la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile verso terzi. Il COQ in regime di "autoassicurazione" mette in atto le analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi espressamente previste dall'art. 10 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017, ferma restando la responsabilità personale del professionista nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, con oneri a carico del professionista stesso. Pertanto il professionista, che svolgerà attività presso il COQ in forza della presente convenzione, è tenuto a comunicare a COQ gli estremi della propria polizza per la copertura della colpa grave.

Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio non prevedono coperture per il rischio di infortuni, compreso quello in itinere, malattia e malattia professionale al quale dovrà eventualmente provvedere il

professionista dell'Azienda con oneri a proprio carico.

ART. 6 – PRIVACY

Ciascuna delle parti è titolare autonoma del trattamento dei dati.

L'Azienda assicura che i prestatori della consulenza si impegnino a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ai sensi della convenzione per conto dell'ASL VCO presso il COQ, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa privacy vigente e in particolare dal Reg. UE n. 679/16 e dal D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento citato, l'Azienda rende noto che i dati personali che verranno comunicati dall'ASL VCO per la stipula della presente convenzione, saranno trattati anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali e verranno conservati come da massimario di scarto in vigore. Sono comunque riconosciuti agli interessati i diritti di cui alla normativa privacy vigente Reg. UE n. 679/16.

Il COQ, in qualità di Responsabile al trattamento dei dati, prima dell'inizio dell'attività da parte del Dirigente medico lo autorizza per iscritto al trattamento dei dati e gli fornisce puntuali istruzioni secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i e del GPDR 2016/679 e gli consegna copia della nomina. La mancata autorizzazione prima del trattamento determina la risoluzione immediata della convenzione.

L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente al COQ i nominativi degli ulteriori medici, non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 7, che

intendano prestare la propria attività nell'ambito della presente convenzione, al fine di consentire al COQ di adempiere agli obblighi informativi in tema di sicurezza, nonché di provvedere alla nomina degli stessi in qualità di autorizzati al trattamento dei dati.

ART. 7 - SICUREZZA E COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI RADIOPROTEZIONE

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, come modificato e integrato dal D. Lgs 106/2009, il COQ si impegna a fornire al personale coinvolto nella convenzione, il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le consulenze e le misure di prevenzione e protezione adottate, e a conservare agli atti idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale e del piano di emergenza aziendale.

Ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.101/20 si dichiara che il personale medico coinvolto:

- è stato sottoposto a una valutazione preventiva del rischio radiologico ed è stato classificato come di seguito riportato:

- Alluto Caterina classe di esposizione "A";
- Avagnina Andrea classe di esposizione "A";
- Artiaco Stefano classe di esposizione "A";
- Cominetti Gabriele classe di esposizione "A";
- Faggiani Marianna classe di esposizione "A";
- Fino Alberto classe di esposizione "A";
- Olivero Matteo classe di esposizione "A";
- Sisto Riccardo classe di esposizione "A";
- Favuto Marco Maria classe di esposizione "A";

- Risitano Salvatore classe di esposizione "A";
- Cinnella Pasquale classe di esposizione "A";
- Coniglio Angela classe di esposizione "A";
- Amico Silvia classe di esposizione "A";
- Boasso Gabriele classe di esposizione "A";
- Messina Domenico classe di esposizione "A";
- Motta Javier Mauricio classe di esposizione "A";
- Battiston Bruno classe di esposizione "A";
- Benigno Teresa classe di esposizione "A";
- Bertolini Maddalena classe di esposizione "A";
- Cicirello Monica classe di esposizione "A";
- Crosio Alessandro classe di esposizione "A";
- Dutto Elisabetta classe di esposizione "A";
- Ferrero Matteo classe di esposizione "A";
- Giacalone Francesco classe di esposizione "A";
- Teodori Julien classe di esposizione "A";
- Mijno Elisabetta classe di esposizione "A";
- Titolo Paolo classe di esposizione "A";
- Aprato Alessandro classe di esposizione "A";
- Audisio Andrea classe di esposizione "A";
- Baroni Chiara classe di esposizione "A";
- Bini Nathalie classe di esposizione "A";
- Giudice Carmelo classe di esposizione "A";
- il personale esposto dovrà indossare il dosimetro in dotazione fornito dal COQ;

- ha ricevuto la formazione specifica finalizzata alla radioprotezione;
- è regolarmente sottoposto a sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato;
- si propone come vincolo di dose i 3/10 del pertinente limite annuale di dose per la dose efficace e per la dose equivalente a ciascun organo incluso il cristallino, in ragione anno-uomo, e proporzionalmente per periodi di frequenza inferiori all'anno;
- l'Esperto di Radioprotezione del COQ è il Dott. Carlo Bergamaschi, Esperto di Radioprotezione di III grado n. 1350 dell'elenco nazionale;
- l'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda è il Dr. Osvaldo Rampado (e-mail: fisicasanitaria@cittadellasalute.to.it), Esperto di Radioprotezione di III grado n. 678 dell'elenco nazionale.

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.101/20 il COQ fornirà al suddetto Personale:

- le norme interne di radioprotezione e sicurezza;
- adeguata informazione sui rischi specifici connessi alle attività da espletare;
- i DPI adeguati alle attività da svolgersi secondo le indicazioni del proprio Esperto di Radioprotezione.

ART. 8 – DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2026.

Nelle more del perfezionamento degli atti, le Parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma della

presente convenzione.

Entrambe le parti possono esercitare il diritto di recesso senza obbligo di motivazione, con un preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi mediante lettera raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC agli indirizzi:

per l'Azienda: protocollo@pec.cittadellasalute.to.it

per l'ASL VCO: protocollo@pec.aslvco.it

per il COQ: direzionegeneralecoq@pec.it

Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente convenzione sarà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.

Non è previsto tacito rinnovo.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FISCALI

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dagli artt. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico del richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12.10.2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii.

***** ***** *****

Per l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Il Direttore della S.C. Pianificazione, sviluppo e
attuazione delle politiche del personale

Antonella Esposito

Per l'ASL VCO

SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali

Vittoria Maria Priolo

Per il Centro Ortopedico di Quadrante

Il Direttore Generale

Mauro Carducci